

VINCENZO DI CATALDO
GIUSEPPE GIRLANDO

APPUNTI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE

Sommario: 1. Premesse. — 2. Regole generali. — 3. Il processo di cognizione. — 4. Conclusioni.

1. PREMESSE.

1.1. Il presente studio illustra, nelle sue grandi linee, un modello di processo civile telematico, progettato tenendo ferme, di massima, le norme del rito vigente. Il modello propone una serie di innovazioni tecniche semplici da immaginare, ma che consentono con buona sicurezza il superamento di almeno alcuni dei problemi più gravi dell'attuale processo civile. Di contro, esso potrebbe risultare di difficile attuazione sia sul piano finanziario, dovendosi preventivare costi non lievi, sia sul piano psicologico, aprendosi un chiaro conflitto con abitudini e schemi mentali radicati.

Il modello, come si è appena detto, non propone (ed è stata, questa, una precisa scelta) significativi scostamenti dalle regole oggi in vigore, se si eccettuano taluni ritocchi (tecnicamente inevitabili), ad esempio al sistema delle notifiche ed alla forma della procura. Vi sono, per contro, radicali mutamenti degli assetti degli uffici giudiziari e delle cancellerie. Le cancellerie diventano, da uffici di deposito e smistamento di carte, atti e fascicoli, uffici responsabili della gestione del programma che sovrintende al processo telematico; esse conservano, però, la possibilità di valere anche come luogo di deposito effettivo dei documenti, per i casi ridotti in cui si debba provvedere in tal senso.

Gli uffici giudiziari vanno incontro ad una profonda modifica funzionale, che potrebbe facilitare l'introduzione di varie modifiche strutturali, ad esempio, provocando il superamento dell'attuale sistema binario (che vede ogni ufficio giudiziario organizzato in parallelo tra civile e penale). La radicale trasformazione che incontra l'ufficio civile non è pensabile in termini altrettanto spinti per l'ufficio penale, che, pur potendo trarre grande giovamento

da un certo grado di informatizzazione, rimane, crediamo, più legato al tipo di struttura esistente.

Si potrebbe allora pensare più facilmente ad una distribuzione diversa sul territorio per uffici civili ed uffici penali, e ciò potrebbe rispondere ad esigenze di razionalizzazione già oggi pienamente avvertite.

Non si può ignorare, infine, che il processo telematico si presta ad un consistente miglioramento di varie regole del rito vigente. In questa direzione, si potrebbero formulare varie proposte, ma si è voluto, in questa prima fase, evitare fughe in avanti. A titolo esemplificativo, nel punto 1.5 di questo studio si esporrà un'ipotesi di riscrittura delle regole di competenza territoriale.

1.2. Il passaggio dal processo di cognizione attuale al processo di cognizione di domani si fonda sulla creazione di una rete telematica che colleghi tutti gli studi professionali, tutte le cancellerie degli uffici giudiziari, tutti gli studi dei giudici e dei loro ausiliari; e sulla trasformazione dell'attuale fascicolo cartaceo in un fascicolo virtuale inserito in tale rete.

L'inserimento di un nuovo atto o documento viene automaticamente ed immediatamente segnalato dal programma a tutti gli altri soggetti interessati alla causa (attraverso l'invio di un messaggio nella casella elettronica). Questa segnalazione sostituisce le attuali notifiche e comunicazioni. La notifica, come oggi prevista, rimane necessaria solo quando rivolta a soggetti ancora estranei alla causa (e quindi, innanzitutto, per il convenuto).

Il programma sottopone giornalmente al capo di ciascun ufficio giudiziario le nuove domande, che vengono smistate per sezione e poi per singolo giudice. Ciascun giudice viene informato della nuova assegnazione da un messaggio nella sua casella.

1.3. L'udienza cessa di essere il « luogo » ed il « tempo » in cui si realizzano scambi e depositi, in quanto tali operazioni si svolgeranno per via telematica. Questo vale anche per la odierna « prima » (o « seconda », nel rito del 1995) udienza, perché tutte le operazioni che in essa si svolgono possono essere realizzate per via telematica secondo ritmi e scadenze prefissate.

L'udienza può recuperare il suo ruolo di momento di confronto dialettico tra le parti, e tra le parti ed il giudice, e può quindi essere prevista per le sole occasioni che davvero richiedano la compresenza di giudice, procuratori, e, eventualmente, parti (ad esempio, tentativo di conciliazione, interrogatorio delle parti).

Peraltro, può pensarsi all'utilizzazione della conferenza (video) telefonica o di analoghe tecniche capaci di superare l'assenza o la distanza di taluno dei soggetti.

1.4. Il modello sopra abbozzato potrebbe essere agevolmente completato nei dettagli. È pensato per il processo ordinario di co-

gnizione, ma può essere applicato anche ai procedimenti civili speciali, per i quali pure può produrre risparmi di tempo e di crescita di efficienza.

Al di fuori del processo civile, il processo telematico appare per certi versi di più immediata applicabilità in tutti quei procedimenti di natura documentale in cui è negato l'accesso alla prova testimoniale (processo tributario e amministrativo).

1.5. Infine, il passaggio dal processo attuale al processo telematico potrebbe agevolare la introduzione, per vari punti del rito, di regole più « giuste » di quelle vigenti.

In via esemplificativa, si pensi al problema della competenza territoriale. Siamo convinti (e non siamo certo né i primi, né i soli) che uno degli aspetti più barbari del sistema vigente sia nel fatto che esso consente (o, addirittura, impone) che dopo anni e vari gradi di causa un giudice dica che tutto è avvenuto davanti ad un giudice incompetente, e bisogna ricominciare da capo altrove.

La informatizzazione del processo (unita ad ulteriori innovazioni attese su altri fronti, prima fra tutte la eliminazione delle restrizioni territoriali all'attività procuratoria) potrebbe portare a regole assolutamente altre: ad esempio, a regole che, data l'appartenenza di tutti i giudici (di ciascun grado) ad un unico ufficio giudiziario, consentano lo smistamento delle cause dall'interno dell'ufficio secondo criteri di distribuzione territoriale la cui eventuale violazione sia priva di effetti sul piano della validità degli atti processuali successivi (rilevando, ad esempio, solo sul piano della responsabilità civile e/o disciplinare dell'autore dell'errore).

2. REGOLE GENERALI.

2.1. *Soggetti del processo telematico.* — Ogni operatore del diritto (giudice, avvocato, P.M., cancelliere, ufficiale giudiziario), o anche colui che interviene in funzione ausiliaria (consulente tecnico) è titolare di un accesso autorizzato alla rete telematica giudiziaria e di un indirizzo simile a quella della attuale casella di posta elettronica nella rete internet.

Ogni procedimento giudiziario corrisponde ad un fascicolo virtuale che viene creato e numerato automaticamente dal programma di gestione non appena ricevuta la trasmissione dell'atto introduttivo del giudizio. In tale fascicolo saranno inseriti tutti gli altri atti processuali, oltre alla documentazione offerta in copia digitale.

Il programma garantisce che a seconda del ruolo, delle funzioni dell'operatore e del momento processuale in cui si verifica, l'accesso sarà ovviamente abilitato con diversi gradi di capacità (creazione dell'atto, trasmissione dell'atto o del documento, lettura del-

l'atto o del documento). Il programma provvede ad avvertire i soggetti processuali di tutti i depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, nonché delle eventuali scadenze che regolano l'iter processuale.

Ogni soggetto processuale è autorizzato a visionare telematicamente e trarre copia di quanto contenuto nel fascicolo virtuale di causa.

2.2. *Atti.* — Nel processo civile telematico costituisce principio generale che tutti gli atti processuali nascano originalmente, e permangano, in forma digitale. Tutti gli atti processuali che devono essere comunicati o notificati tra operatori del diritto abilitati, sono trasmessi in forma digitale tramite la rete telematica giudiziaria.

Un codice personale di accesso e l'utilizzo di una firma elettronica attribuiranno la paternità di ogni atto processuale all'operatore che lo immette nella rete telematica, attribuendosi loro lo stesso valore della sottoscrizione del documento cartaceo. Una volta che l'atto processuale viene creato ed immesso nella rete telematica giudiziaria lo stesso non può più essere né ritirato, né cancellato, né modificato.

Tutti gli atti devono riportare il numero di ruolo della causa. Essi vengono automaticamente inseriti dal programma di gestione all'interno del fascicolo virtuale.

Ove necessario (ad esempio per la notifica a soggetti ancora estranei al processo) il trasferimento degli stessi in altro supporto (forma cartacea), con valore di copia autentica, è demandato a soggetti specificatamente abilitati (nel caso di notifica, all'ufficiale giudiziario).

Nella ipotesi in cui l'atto processuale richieda la sottoscrizione di terzi (esempio: sottoscrizione del processo verbale da parte del testimone) di tale atto si redigeranno due originali. Uno in forma cartacea contenente la sottoscrizione del terzo, uno digitale in cui viene attestato dall'organo competente l'avvenuta sottoscrizione del terzo nell'originale cartaceo.

È, comunque, agevole ipotizzare che al momento in cui questa ipotesi di studio diventi realtà, lo stato delle tecniche informatiche e multimediali sarà così evoluto ed agevole, da consentire l'abbandono, senza alcun rimpianto, di prassi secolari legate all'esistenza del solo strumento cartaceo. Pertanto, in luogo del processo verbale scritto recante la sottoscrizione delle parti, si avrà un filmato digitale dell'udienza con le dichiarazioni delle parti o dei testi, che, alla pari degli altri *file* di solo testo, sarà inserito come *file* digitale all'interno del fascicolo virtuale di causa.

La procura speciale alle liti può essere conferita, oltre che con atto pubblico, con scrittura privata autenticata dal procuratore. Questi provvede a conservare l'originale del documento, mentre una copia digitalizzata viene immessa nel fascicolo virtuale in uno al primo atto difensivo. La trasmissione telematica fa prova piena della data di conferimento della procura.

2.3. *Comunicazioni e notificazioni.* — Ogni atto soggetto a comunicazione o a notifica viene immesso direttamente in rete dall'organo emanante. Il programma provvederà alla segnalazione immediata dell'immissione ai soggetti interessati che siano già noti al fascicolo virtuale di causa.

Ove il destinatario sia un terzo, il programma avvertirà l'ufficiale giudiziario che ne curerà la trasposizione in forma cartacea per poi eseguire la notificazione.

L'ufficiale giudiziario, una volta eseguita la trasposizione dell'atto processuale su supporto cartaceo (o su supporto informatico di grande diffusione), avrà la cura di eseguire autonomamente e senza alcuna ulteriore sollecitazione da parte del richiedente, la notificazione dell'atto processuale. Sarà cura dell'ufficiale giudiziario ricercare il destinatario e utilizzare le forme di notifica residuali ove necessario. Conferma dell'avvenuta notifica sarà immessa in rete dall'Ufficiale Giudiziario.

3. IL PROCESSO DI COGNIZIONE.

3.1. *L'atto di citazione.* — L'atto di citazione viene redatto in forma digitale dal difensore titolare dell'accesso autorizzato e da questi viene immesso in rete inviandolo al sito telematico corrispondente all'ufficio giudiziario competente. Unitamente all'atto di citazione vengano trasmessi la copia digitalizzata della procura (generale o speciale) e dei documenti offerti in produzione, viene altresì compilato un modello standardizzato dal contenuto simile a quello dell'attuale atto di iscrizione a ruolo, che consentirà al programma di indicizzare il costituendo fascicolo virtuale di causa.

In risposta automatica ed immediata il programma assegnerà alla proponenda causa un numero di ruolo che sarà comunicato al procuratore di parte attrice. Si verrà a creare un fascicolo d'ufficio virtuale al cui interno saranno allocati i fascicoli virtuali di parte. Il programma attribuirà a tale fascicolo virtuale la disponibilità di uno spazio fisico (i.e. cassetta di sicurezza), all'interno di un archivio generale, in cui saranno depositati (ove necessario) e conservati gli originali degli atti e dei documenti offerti in forma digitale nel fascicolo d'ufficio, nonché quelli di cui non è stato possibile trarre copia digitale.

L'atto di citazione, dotato del numero di ruolo, perverrà automaticamente all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Nella ipotesi in cui non si sia avuta comunicazione dell'avvenuta notificazione entro un determinato arco di tempo il fascicolo d'ufficio virtuale creato si intenderà cancellato, e lo spazio fisico attribuito nell'archivio generale sarà reso libero e disponibile per altre procedure. Una volta che l'ufficiale giudiziario dia notizia dell'avvenuta notificazione sarà eseguita la nomina del G.I.

L'atto di citazione non conterrà l'invito a comparire ad una udienza fissa, bensì l'invito a costituirsi entro un determinato arco di tempo mediante la trasmissione di una comparsa di risposta, copia digitale della procura e dei documenti offerti in comunicazione ed un modello di costituzione secondo modulo standardizzato. Quanto trasmesso viene inserito nel fascicolo virtuale come fascicolo di parte.

3.2. *Costituzione del convenuto.* — Parte convenuta provvederà a costituirsi nel fascicolo virtuale di cui è già noto il numero di ruolo mediante comparsa telematica da inviare con copia della procura e dei documenti offerti. A pena di decadenza nella comparsa di risposta devono essere proposte eventuali domande riconvenzionali, e deve essere formulata l'intenzione di chiamare terzi in causa. Se a seguito delle difese del convenuto è sorta per l'attore l'esigenza di chiamare un terzo, l'attore riformula l'atto di citazione chiedendone la notifica al terzo; e ciò entro il termine di giorni X dalla costituzione del convenuto.

In entrambe le ipotesi il programma (analogamente a quanto previsto per la citazione dell'atto introduttivo del giudizio) avvertirà l'Ufficiale Giudiziario perché provveda alla notifica. Al terzo per l'eventuale costituzione in giudizio viene assegnato un termine analogo a quello concesso al convenuto.

3.3. *Fase di trattazione.* — Decorso il termine di costituzione (eventualmente aumentato nell'ipotesi di chiamata del terzo) inizia la fase di trattazione telematica.

Questa prima fase è segnata da vari momenti rigidamente e temporalmente cadenzati, i cui termini sono ricordati alle parti dal programma che invia messaggi in tal senso:

— entro X giorni, l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto;

— entro X giorni le parti possono precisare e modificare le richieste istruttorie, le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e produrre copia digitale di tutti i documenti offerti in giudizio;

— entro X giorni le parti possono chiedere il deposito in cancelleria dei documenti prodotti dalle altre parti in forma digitale. In tale ipotesi la parte intimata provvede al deposito dell'originale (il deposito può essere ovviato sull'accordo tra le parti consentendo al richiedente di prenderne visione e trarne copia direttamente presso studio del procuratore, ovvero chiederne copia autentica a spese della parte che lo offre in produzione);

— entro X giorni la parte che subisce la produzione avversaria, a pena di decadenza, propone l'eventuale azione di disconoscimento o la contestazione di difformità tra documento originale e copia digitale.

A questo punto è in facoltà di ciascuna delle parti richiedere la fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore per l'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti, del tentativo di conciliazione, o per la trattazione verbale della causa in presenza di particolari ragioni. Su tali istanze il G.I. provvede con ordinanza immessa in rete, che viene immediatamente segnalata ai procuratori.

Ove non sia richiesta la fissazione dell'udienza di comparizione, ed ove tale richiesta sia rigettata, il G.I. provvede con ordinanza in merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti. Il G.I. provvede anche in merito alle richieste di ordinanza per il pagamento di somme non contestate e sull'istanza di ingiunzione, eventualmente formulate nella fase di trattazione.

3.4. *L'istruttoria.* — L'assunzione dei mezzi di prova viene fatta, in mancanza di opposizione di una delle parti, al di fuori dell'udienza e senza la presenza o assistenza del giudice o del cancelliere, e ciò ad esclusione della confessione giudiziale, dell'interrogatorio formale e del giuramento.

Sin d'ora, come già detto innanzi (2.2), è possibile ipotizzare un sistema totalmente nuovo, in procedure e strumenti, non appena diverranno di uso e patrimonio culturale comune (come oggi lo sono divenuti il fax, il computer o il telefono cellulare) le tecniche multimediali già oggi esistenti.

In tal modo si assisterà al superamento e all'abbandono della scrittura su carta come unico ed assoluto sistema di narrazione e rilevazione della realtà e della sottoscrizione come momento di attribuzione della paternità di attestazioni e dichiarazioni.

Con tali nuovi strumenti, l'udienza (come oggi l'immaginiamo), la comparizione delle parti, l'audizione dei testimoni ed ogni altro momento processuale diverso dall'atto giudiziario, potranno far parte del processo in maniera assai più fedele e diretta di quanto attualmente avviene. Tali momenti saranno ripresi con telecamere, conservati in forma digitale e, come qualsiasi altro *file*, inseriti all'interno del fascicolo virtuale per potere essere oggetto di visione da chiunque abbia interesse.

3.5. *La consulenza tecnica.* — La nomina del CTU viene pronunciata e comunicata via rete telematica dal Giudice Istruttore al consulente designato.

Periodicamente tutti coloro che intendono espletare l'incarico di consulente, avendone i requisiti, provvedono a prestare il giuramento di rito avanti al Cancelliere designato. A seguito del giuramento i consulenti vengono iscritti in un apposito elenco e vengono dotati di accesso autorizzato (e limitato) alla rete telematica. Alla scadenza del periodo, o prestano un nuovo giuramento, o vengono cancellati dall'elenco con il conseguente divieto di accesso alla rete.

Ogni comunicazione tra G.I., Cancelliere, Consulente tecnico d'ufficio, Consulente di parte, e legali avviene tramite rete telematica. La consulenza redatta dal CTU in forma digitale viene immessa in rete ed inserita nel fascicolo virtuale di causa, e di ciò è data comunicazione via rete alle parti del giudizio. Unitamente alla consulenza vengono allegate le copie digitali degli atti, documenti e processi verbali redatti in contraddittorio.

3.6. *La decisione della causa.* — Chiusa la fase istruttoria il G.I. assegna alle parti, con un unico provvedimento, termine per la precisazione delle conclusioni, per il deposito della comparsa conclusionale e per le eventuali memorie di replica. Se una delle parti lo richiede il G.I. fissa un'udienza di discussione.

Entro X giorni dal deposito delle memorie o dall'udienza di discussione il G.I. deposita la sentenza.

La sentenza è resa pubblica mediante la immissione della stessa in forma digitale nella rete telematica da parte dell'organo giudicante. Il programma provvederà alla trasmissione immediata ai soggetti ed ai siti previsti (avvocati delle parti, ufficiale giudiziario, archivio generale).

3.7. *Bollo, diritti e registrazione.* — Tutte le spese ed imposte che gravano sugli atti processuali sono pagate con carte di credito, tramite rete telematica.

4. CONCLUSIONI.

L'ipotesi di processo telematico che si è qui delineata non è l'unica possibile, e forse non è neppure la migliore. In ogni caso sul tema occorrono riflessioni più articolate, ed uno sviluppo più approfondito dei punti nodali di ciascuna ipotesi.

Gli autori di questo studio auspicano che questi sviluppi prendano finalmente avvio e che ad un processo telematico si arrivi (non importa se secondo le linee qui indicate o secondo linee totalmente altre) e si arrivi presto, prima che venga per essi l'età della pensione.